



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

19 SET 2016

Determinazione Dirigenziale n°

1323

del

**OGGETTO:** Concessione congedo ai sensi dell' art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 (rif. Legge Finanziaria 2004, Art. 3, comma 106) Dipendente matricola n°. 1847

**Il Responsabile del Servizio del Personale :**

**VISTA** la richiesta del 12/09/2016 prot.20018, acquisita agli atti del Servizio del Personale con il quale la dipendente – in servizio presso Direzione Sanitaria del P.O. C.T.O. di Iglesias, **matr. 1847** in qualità di Operatore Tecnico, chiede di poter fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, D. lgs. n° 151/2001, a decorrere dal 12/09/016 al 23/09/2016;

**ACQUISITO** il parere favorevole alla concessione del periodo di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.lgs n° 151/2001; dal Direttore Sanitario. Dott. Carlo Murru cui afferisce la dipendente matr. **1847**,

**PREMESSO** che ai sensi del D, Lgs. n. 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

**ATTESO** che il suddetto dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 42 del D. lgs. 151/2001 e dell'art. 3 comma 106 della legge finanziaria 2003 il quale disciplina il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;

**DATO ATTO** che l'art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b del D. Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave e a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

**CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 26 marzo 2001, n° 151 nella parte in cui non include, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge anzidetto il beneficio di cui trattasi;

**ACCERTATA** a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;

**ATTESO** che ai sensi della circolare INPDAP n° 30 del 21/03/2001 tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;

**RICHIAMATO** l'art. 34 comma 5 del D. lgs.n° 151/2001 del 26/03/2001 nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità ;

**RITENUTO** di accogliere la richiesta della dipendente **matr. 1847** e provvedere formalmente col presente atto alla concessione di un periodo di congedo a decorrere dal **12/09/2016 al 23/09/2016**, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09/02/2006, integrata con delibera n.189/2007 e 414/2007 la n° 1060/10, ed infine la delibera n° 753/2014;

### DETERMINA

per i motivi in premessa:

Di accogliere la richiesta della dipendente – Matricola n°. **1847**  
di dare atto:

- che la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
- che i periodi di congedo ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n°. 11/2001 e n°. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;

Di provvedere formalmente col presente atto alla concessione del periodo di congedo richiesto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal **12/09/2016 al 23/09/2016**.



Responsabile del Servizio del Personale  
(dr.ssa Maria Milena Pau)

Coll.re Amm/vo Mannu Maria Teresa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1323 del 19 SET 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

. 19 SET 2016

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014